



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale N. 32 /2020

IL SINDACO

VISTO

il rapporto del personale dello S.U.E. , assunto al protocollo generale dell'Ente in data 04/05/2020 al n° 17148, nel quale si riporta che relativamente ad un palo della linea elettrica posizionato sull'arenile in prossimità del "Lido Venere" alla via Mar Ionio) si è constatato quanto segue:

– Un palo della linea di alta tensione ubicato sull'arenile in prossimità del "Lido Venere" risulta avere l'armatura della parte inferiore fortemente degradata con un elevato grado di ossidazione ed esposta all'azione degli agenti atmosferici e della salsedine stante la mancanza di copriferro. La parte infissa nella sabbia sembra essere ancora più degradata. Il palo, sottoposto all'azione di mareggiate o ad altri agenti atmosferici consistenti potrebbe cedere interessando specialmente il tratto di linea posizionato sull'arenile. Stante la pericolosità della situazione, a parere dello scrivente, occorre un urgente intervento di verifica della stabilità sia del palo in oggetto sia dei pali della stessa tipologia posizionati sull'arenile ed è inoltre necessario un intervento di messa in sicurezza degli stessi. Il tratto di linea elettrica interessato ricade nella particella n. 1678 del foglio 9.

CONSIDERATO che dal suddetto sopralluogo si evince che è necessario ordinare un urgente intervento di verifica della stabilità dei pali posizionati sull'arenile ed è inoltre necessario un intervento di messa in sicurezza degli stessi e quindi che lo stato di fatto rinvenuto costituisce indubbio pericolo alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO altresì, che bisogna provvedere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTI

- l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la delibera di C.C. n° 53 del 15.11.2006 ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni disposizioni di Regolamento Comunale e Ordinanze del Sindaco",

ORDINA

- Alla soc. **e- distribuzione s.p.a. api-campania** nella persona del **Responsabile unità operativa Salerno-Sala Consilina** sig **Trotta Domenico** in qualità di società proprietaria della linea elettrica posizionata sull'arenile in prossimità del "Lido Venere" alla via Mar Ionio nell'area identificata identificato in catasto al foglio 9 part. n. 1678;

di **PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE**, e sotto la guida di tecnici abilitati all'esercizio della libera professione, alla **VERIFICA TECNICA ED ALLA ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ**.

AVVERTE



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di Salerno

espressamente che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà la conseguente denuncia all' A.G. e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge, ivi compreso la comminazione della sanzione per la violazione della presente, da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall'art. 5 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni disposizioni di Regolamento Comunale e Ordinanze del Sindaco", approvato con delibera di C.C. n° 53 del 15.11.2006.

STABILISCE

che la presente Ordinanza abbia validità per giorni 30 (trenta) per la ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ e per la presentazione del certificato, redatto dal tecnico di fiducia incaricato, attestante LA ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ relativamente alle condizioni dell'intero immobile.

INCARICA

gli agenti della Forza Pubblica di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

l'invio di copia delle presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge a:

- Albo Pretorio on-line;
- Comando P.M., Sede;
- Ufficio Territoriale di Governo-PREFETTURA, Salerno;
- Stazione Carabinieri, Pontecagnano Faiano

dalla Casa Comunale, li **12 MAG. 2020**

Istruito e proposto:
Il Responsabile del S.U.E.
ing. Maurizio Pisaturo



IL SINDACO

dott. Giuseppe LANZARA

Avverso alla presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.